

Coron 1281/2022
F. 38/22



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Ignazio Tamponi	Presidente
Dott. Nicola Caschili	Giudice est.
Dott. Bruno Malagoli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo 69/2022 delle istanze di fallimento,
per la dichiarazione del fallimento di

MTS S.A.S. di Logistica 2007 s.r.l., c.f. 09517410966 con sede in Elmas (Ca), via
Santa Maria Navarrese n. 25, nonché del socio illimitatamente responsabile
Logistica 2007 s.r.l.

proposta da

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ai sensi dell'art. 7 l.fall. depositato il 27 maggio 2022, il Pubblico Ministero, sulla base di una segnalazione ricevuta dal Tribunale di Milano, sez. II fallimentare, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta, ne ha chiesto il fallimento.

Il ricorso è stato ritualmente notificato nei confronti della società convenuta, mentre nei confronti del socio accomandatario Logistica 2007 s.r.l. la notifica non si è perfezionata in quanto la relata di notifica risulta priva di data.

2. Il Pubblico Ministero ha affermato la sussistenza dello stato di insolvenza della società convenuta in ragione della rilevante esposizione debitoria di quest'ultima.

Segnatamente, risulta la sussistenza dei seguenti debiti sociali:

- € 547.433,36 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- € 208.569,28 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari – Ufficio Territoriale di Cagliari 2 per violazioni non definitivamente accertate;



- € 32.978 nei confronti dell'INPS;
- € 28.605,36 nei confronti dell'INAIL

Risulta, altresì, che la società non sia titolare di beni immobili e mobili registrati.

Parte ricorrente ha allegato e provato la sussistenza di un credito nei confronti della convenuta, portato in un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, per l'importo di € 54.000, oltre interessi e spese.

3. La società convenuta non si è costituita in giudizio.

4. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di fallimento deve trovare accoglimento.

La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta al regime di fallibilità.

Ai sensi dell'art. 1 l.f., l'assoggettamento alla disciplina fallimentare è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi lordi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarato il fallimento, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.

Come si evince dalla dichiarazione dei redditi della società relativa all'esercizio 2019, i ricavi lordi per tale annualità erano pari a € 1.298.815,00 ben superiori alla soglia di € 200.000,00 prevista dall'art. 1, comma 2, lett. b l.fall.

L'impresa convenuta, pertanto, è soggetta alle disposizioni sul fallimento.

3. Il requisito dello stato di insolvenza di cui all'art. 5 l.f. risulta sussistente in ragione della rilevante esposizione debitoria della società convenuta nei confronti dei creditori pubblici (per complessivi € 817.586,00). È evidente, pertanto, l'incapacità della società convenuta di far fronte con mezzi normali alle proprie obbligazioni, ancor più se si considera che la stessa non risulta titolare di beni immobili e di beni mobili registrati.

4. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 15, ult. c., l. f., che condiziona il fallimento ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare i debiti sopra indicati nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e dell'INAIL.

5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive di fallibilità, deve essere dichiarato il fallimento della società convenuta.

In ragione del mancato perfezionamento della notifica nei confronti del socio accomandatario Logistica 2007 s.r.l., invece, non può essere dichiarato in questa sede il fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile ai sensi



dell'art. 147 l.f. per il quale

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara il fallimento della **MTS s.a.s. di Logistica 2007 s.r.l.** con sede in Elmas (Ca), via Santa Maria Navarrese n. 25.
2. nomina il dott. Nicola Caschili giudice delegato alla procedura e curatore il dott. Pierpaolo Sanna con studio in Cagliari;
3. ordina al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
4. stabilisce il giorno 28.11.2022 ore 09.45 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni trenta precedenti l'adunanza per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal curatore;
6. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per la dichiarazione di fallimento a Logistica 2007 s.r.l..

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 13 luglio 2022.

IL GIUDICE ESTENSORE

Nicola Caschili

IL PRESIDENTE

Ignazio Tamponi

